

COMUNE DI PIAZZOLA SUL BRENTA (PADOVA)

Decreto di asservimento rep. 4522 del 30 ottobre 2017

Estratto decreto di asservimento coattivo e di occupazione temporanea degli immobili necessari ai lavori di realizzazione del metanodotto: Cremona - Mestre dn 400(16''). variante per rifacimento attraversamento s.p. n. 47 della Valsugana.

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO ESPROPRI

Premesso che:

- la SNAM RETE GAS S.p.A., con istanza acquisita al prot. n. 14078 del 15.09.2016, ha depositato in Comune di Piazzola sul Brenta il progetto per la realizzazione del "METANODOTTO: CREMONA - MESTRE DN 400(16''). VARIANTE PER RIFACIMENTO ATTRAVERSAMENTO S.P. N. 47 DELLA VALSUGANA, IN COMUNE DI PIAZZOLA SUL BRENTA";

- con comunicazione prot. n. 3560 del 03.03.2017 si è dato avvio del procedimento per l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e per la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera, ai sensi dell'art. 16 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i.; - con Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica LL.PP./Manut. ed Ecologia n. 144 del 07.06.2017, è stato concluso positivamente il procedimento della conferenza di servizi attivato per l'acquisizione di qualsiasi atto di assenso, comunque denominato, di competenza delle Amministrazioni e dei gestori di beni e servizi pubblici interessati dal procedimento di approvazione del progetto in oggetto indicato;

- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 54 del 28.06.2017, è stato approvato il progetto definitivo dell'opera in oggetto e contestualmente è stata dichiarata la pubblica utilità della stessa,

Considerato che l'avvio dei lavori riveste carattere di urgenza, anche in relazione alla particolare natura delle opere tale da non consentire l'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 20 del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i.,

Visto inoltre che il decreto che dispone la servitù di metanodotto, ai sensi dell'art. 22 del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i., può essere emanato ed eseguito sulla base alla determinazione urgente della relativa indennità nel caso qualora l'avvio dei lavori rivesta carattere di urgenza, senza particolari indagini e formalità;

Dato atto che: - il decreto di imposizione di servitù relativo alle infrastrutture lineari energetiche dispone anche l'occupazione temporanea delle aree necessarie alla realizzazione delle opere e la costituzione del diritto di servitù, con contestuale indicazione delle relative indennità, ai sensi dell'art. 52 octies del D.P.R. n. 327 dell'8 giugno 2001 e s.m.i.;

- le indennità di servitù sono state determinate ai sensi degli articoli 36 e 44 del D.P.R. n. 327/2001 e le indennità di occupazione ai sensi dell'art. 50 del D.P.R. n. 327/2001 come da piano particellare agli atti;

Accertato che, per quanto sopra riportato, esistono le condizioni per emanare il decreto di asservimento delle aree interessate dall'esecuzione dei lavori di cui all'oggetto, così come richiesto dalla società SNAM RETE GAS S.p.A., ai sensi del combinato disposto degli art. 22 e 52-octies del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i.;

D E C R E T A

Art. 1) Costituzione di servitù coattiva di metanodotto E' disposta, a favore di SNAM RETE GAS S.p.A. con sede in San Donato Milanese (MI) - Piazza Santa Barbara, n. 7 c.f. 10238291008 l'imposizione di una servitù di metanodotto a carico dei fondi di cui all'allegato elaborato grafico che si unisce come parte integrante al presente atto sub A), comprendente la planimetria catastale con l'esatta individuazione della condotta e della relativa fascia di rispetto (colore giallo), nonché l'individuazione delle aree in occupazione temporanea necessarie per la posa della condotta e dei relativi servizi accessori (colore verde).

Art. 2) Immobili oggetto della servitù coattiva di metanodotto e relativa indennità provvisoria di asservimento Gli immobili gravati dall'imposizione di servitù coattiva di metanodotto (area di colore giallo dell'allegato elaborato grafico sub A) e la

relativa indennità provvisoria di asservimento sono stabiliti nel modo seguente:

2.1) Segato Gino nato a PIAZZOLA SUL BRENTA (PD) il 27/08/1922 - C.F.: SGTGNI22M27G587Y - proprietario per la quota di 1 /1: Comune di Piazzola sul Brenta, , Catasto Terreni: - Foglio 48, Particella 182, Superficie da asservire mq 333, Indennità di asservimento: Euro 432,95.

Art. 3) Condizioni della costituzione di servitù coattiva di metanodotto La servitù di cui al presente atto è imposta alle seguenti condizioni:

3.1) Lo scavo e l'interramento alla profondità di circa metri 1 (uno), misurata al momento della posa, di una tubazione trasportante idrocarburi nonché di cavi accessori per reti tecnologiche.

3.2) L'installazione di apparecchi di sfiato e cartelli segnalatori, nonché eventuali opere sussidiarie necessarie ai fini della sicurezza.

3.3) L'obbligo di non costruire opere di qualsiasi genere, come pure fognature e canalizzazioni chiuse, a distanza inferiore di m. 11,50 (Undicivirgolacinquanta) dall'asse della tubazione, nonché di mantenere la superficie asservita a terreno agrario, con la possibilità di eseguire sulla stessa le normali coltivazioni.

3.4) La facoltà della Snam Rete Gas ad occupare, anche per mezzo delle sue imprese appaltatrici, l'area necessaria all'esecuzione dei lavori così come indicato dettagliatamente nell'allegato piano particellare di occupazione.

3.5) Le tubazioni, i manufatti, le apparecchiature e le opere sussidiarie relative ai gasdotti di cui in premessa sono inamovibili, sono e rimarranno di proprietà della Snam Rete Gas che pertanto avrà anche la facoltà di rimuoverle.

3.6) Il diritto della SNAM RETE GAS al libero accesso in ogni tempo alle proprie opere ed ai propri impianti con il personale ed i mezzi necessari per la sorveglianza, la manutenzione, l'esercizio, le eventuali riparazioni o sostituzioni ed i recuperi.

3.7) I danni prodotti alle cose, alle piantagioni ed ai frutti pendenti sia durante la posa dell'impianto, sia in occasione di eventuali riparazioni, modifiche, sostituzioni, recuperi, manutenzione, esercizio dell'impianto, saranno determinati di volta in volta a lavori ultimati e liquidati a chi di ragione.

3.8) Il divieto di compiere qualsiasi atto che costituisca intralcio ai lavori da eseguirsi o pericolo per gli impianti, ostacoli il libero passaggio, diminuisca o renda più scomodo l'uso e l'esercizio della servitù.

3.9) Restano a carico dei proprietari i tributi e gli altri oneri gravanti sui fondi.

3.10) La larghezza totale della striscia asservita è di metri 23,00 ed è coassiale alla condotta.

Art. 4) Occupazione temporanea Si autorizza la SNAM RETE GAS S.p.A. a procedere all'occupazione temporanea degli immobili identificati nell'allegato elaborato grafico sub A (area di colore verde), necessari per la realizzazione dei lavori di cui all'oggetto, identificati nelle planimetrie con il colore verde, per un periodo di presunto di anni 1 (uno) decorrenti dalla data di immissione in possesso. L'indennità per l'occupazione temporanea delle aree, è quantificata nel modo seguente:

4.1) Segato Gino nato a PIAZZOLA SUL BRENTA (PD) il 27/08/1922 - C.F.: SGTGNI22M27G587Y - proprietario per la quota di 1 /1: Comune di Piazzola sul Brenta, , Catasto Terreni: - Foglio 48, Particella 182, Superficie da occupare mq 326, Indennità di occupazione: Euro 163,00. In caso di mancato accordo sull'ammontare, su istanza di chi vi abbia interesse, l'indennità verrà definita dalla Commissione Provinciale di cui all'art. 41 del DPR 327/2001.

Art. 5) Modalità di notifica ed esecuzione del decreto La costituzione di servitù di metanodotto a favore della società SNAM RETE GAS S.p.A. è disposta sotto la condizione sospensiva che il presente decreto sia notificato ed eseguito, così come previsto dall'art. 23 del D.P.R. 327/2001, nel termine perentorio di due anni ai sensi dell'art. 24 comma 1 del D.P.R. medesimo. Il presente decreto verrà notificato a spese della società SNAM RETE GAS S.p.A. ai proprietari interessati, nelle forme previste per gli atti processuali civili, unitamente all'avviso contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora in cui è prevista la redazione del verbale di immissione nel possesso. Ai sensi dell'art. 24 del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 e s.m.i.; - i tecnici incaricati dell'Ente beneficiario provvederanno a redigere il verbale di immissione di possesso;

Art. 6) Modalità di accettazione delle indennità Entro 30 (trenta) giorni dalla data di immissione in possesso i proprietari dei fondi serventi sono invitati a comunicare al Comune di Piazzola sul Brenta, autorità espropriante, se condividono l'indennità provvisoria di asservimento proposta e l'indennità per l'occupazione temporanea. In caso di accettazione l'autorità espropriante autorizzerà il promotore dell'espropriazione a provvedere al pagamento diretto delle indennità di asservimento che sono state accettate nel termine di sessanta giorni, previa esibizione da parte del proprietario di autocertificazione attestante la piena e

libera proprietà del bene. La dichiarazione di accettazione delle indennità di asservimento e di occupazione temporanea è irrevocabile; in caso di silenzio le stesse si intendono rifiutate.

Art. 7) Modalità di determinazione definitiva delle indennità In caso di mancata accettazione dell'indennità di asservimento le ditte interessate potranno, entro 30 (trenta) giorni dall'immissione in possesso, presentare all'Autorità espropriante osservazioni scritte e depositare documenti. In mancanza di comunicazioni l'indennità definitiva verrà determinata dalla Commissione Provinciale prevista dall'art. 41 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i.. Il verificarsi delle condizioni di cui sopra implicheranno il deposito presso la Cassa Depositi e Prestiti dell'indennità provvisoria di asservimento e occupazione determinata con il presente atto.

Art. 8) Registrazione, trascrizione e pubblicazione La società SNAM RETE GAS S.p.A. dovrà provvedere senza indugio, a sua cura e spese, alla registrazione e trascrizione del decreto presso gli uffici competenti nonché dovrà inviarlo, per estratto, entro cinque giorni per la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto. Esente da bollo ai sensi dell'art. 22 Tab. All. B) al D.P.R. 642/72

Art. 9) Modalità e termini per i ricorso Avverso il presente decreto è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. I termini di proponibilità, decorrenti dalla data di notifica del provvedimento medesimo, sono di giorni 60 per il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale e di giorni 120 per il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Il Responsabile dell'Ufficio espropri arch. Danilo Rossetto